

## **DONATORI DI SANGUE – ASTENSIONE DAL LAVORO**

I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall'ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico. Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati.

**Mancata donazione** Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione. In tale ipotesi non è consentita la rivalsa dell'indennità nei confronti dell'INPS.

**Obblighi del lavoratore** Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione:

- certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del suo documento d'identificazione; quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della sanità;
- dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell'indennità e l'ammontare percepito.

**Donazione sangue e cig/cigs.** Durante i periodi di cassa Integrazione ordinaria/straordinaria il trattamento economico è a carico dell'INPS (prevale quindi l'istituto "donazione sangue" sulla Cassa Integrazione ordinaria/straordinaria). I donatori di sangue godono infatti, per la giornata di prelievo, di un riposo giornaliero retribuito. Pertanto al lavoratore che presenta la documentazione idonea deve essere riconosciuta l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto il prelievo. In caso di inidoneità alla donazione, è garantita la retribuzione per il tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. In tal caso le restanti ore saranno ore di lavoro o di cassa integrazione.

**Retribuzione e rimborso da parte dell'inps** Il dipendente ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavorate; essa viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro. Egli può invece non aver diritto ad alcuna retribuzione (è il caso della donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) ovvero può avere titolo solamente a una retribuzione inferiore a quella giornaliera (è

il caso del lavoratore che si assenta per la donazione nella giornata prima del termine dell'orario di lavoro). Il relativo ammontare non deve essere ridotto dell'equivalente della contribuzione apprendisti. La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è trasformata in retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta). La donazione di sangue effettuata durante un periodo di sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull'integrazione salariale.

## **FONTI DI RIFERIMENTO**

**Legge 21 ottobre 2005 n. 219**

### **Art. 8 Astensione dal lavoro.**

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. **I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.**

2. [In caso di inidoneità alla donazione](#) è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.